

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Provincia di Venezia

Sezione Tributi ed Attività Produttive

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 22.02.1999

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 3 DEL 22.02.2000

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 2 DEL 12.01.2001

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 9 DEL 26.02.2002

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 9 DEL 25.02.2003

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 78 DEL 06.03.2006

INDICE

ARTICOLO 1	SOGGETTO ATTIVO	PAG. 3
ARTICOLO 2	SOGGETTO PASSIVO	PAG. 3
ARTICOLO 3	OGGETTO DELL'IMPOSTA	PAG. 3
ARTICOLO 4	ESCLUSIONI ED ESENZIONI	PAG. 5
ARTICOLO 5	BASE IMPONIBILE	PAG. 6
ARTICOLO 6	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	PAG. 8
ARTICOLO 7	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	PAG. 9
ARTICOLO 8	DETRAZIONI E RIDUZIONE	PAG. 9
ARTICOLO 9	VERSAMENTI	PAG. 10
ARTICOLO 10	COMUNICAZIONE	PAG. 11
ARTICOLO 11	RAVVEDIMENTO OPEROSO	PAG. 12
ARTICOLO 12	LIQUIDAZIONE	PAG. 12
ARTICOLO 13	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG. 12
ARTICOLO 14	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 14
ARTICOLO 15	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 14
ARTICOLO 16	RIMBORSI	PAG. 14
ARTICOLO 17	SANZIONI ED INTERESSI	PAG. 16
ARTICOLO 18	CONTENZIOSO	PAG. 16
ARTICOLO 19	ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	PAG. 16
ARTICOLO 20	POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTI	PAG. 17
ARTICOLO 21	RINVIO	PAG. 17
ARTICOLO 22	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	PAG. 17
ARTICOLO 23	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 18

ART. 1	SOGGETTO ATTIVO	A chi è dovuta l'ICI?
---------------	------------------------	------------------------------

1. A decorrere dall'anno 1993, soggetto attivo dell'imposta è il Comune di CONCORDIA SAGITTARIA per gli immobili siti interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
2. La prevalenza va intesa come quota superiore al 50% della superficie complessiva dell'immobile.

ART. 2	SOGGETTO PASSIVO	Chi deve pagare l'ICI?
---------------	-------------------------	-------------------------------

1. Soggetti passivi dell'imposta (contribuenti) sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività, dei diritti sugli immobili indicati nell'articolo 3 del Decreto Legislativo 504/92 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola nuda proprietà non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento;
3. Tutti i diritti di cui al comma 1 (con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite) devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
4. La natura di contribuente si acquista dalle seguenti date:
 - a) per atti fra vivi, dalla data di stipula degli atti di cui al precedente comma 3;
 - b) in deroga a quanto previsto nella lettera a), in caso di fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di contribuente a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
 - c) in caso di successione sia legittima che testamentaria, dalla data del decesso del de cuius;
 - d) nel caso di usucapione, fin dalla data del possesso dell'immobile così come indicato nella sentenza di riconoscimento di tale diritto;
 - e) in tutti gli altri casi, dalla data di acquisizione del diritto reale così come previsto dal codice civile.

ART. 3	OGGETTO DELL'IMPOSTA	Su quali immobili si paga l'ICI?
---------------	-----------------------------	---

1. Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta attività d'impresa, elencati nei commi successivi.

2. Fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare che è o deve essere iscritta al Nuovo catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) con attribuzione di rendita autonoma e distinta. Rientrano, pertanto, nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U. quelle:

- a) di nuova costruzione, ricostruzione o ristrutturazione che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte del N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quali risulta dal certificato di fine lavori ovvero, se antecedente, dalla data dell'effettivo utilizzo;
- b) che, avendo perso i requisiti di ruralità (fabbricati ex rurali), devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla Legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di ruralità previsti dalla normativa vigente;
- c) che, condonate o condonabili in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza (intendendosi come tale esclusivamente quella che risulta iscritta al N.C.E.U. unitamente al fabbricato oppure se non individuata al N.C.E.U. quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità) è considerata parte integrante del fabbricato in quanto la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche la redditività del terreno.

3. Aree fabbricabili

- a) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
 - 1) agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);
 - 2) alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici secondo i criteri previsti dalle disposizioni in materia di determinazione della indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- b) Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
 - 1) le aree (comprendendo non solo l'area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati così come individuati al precedente comma 2;
 - 2) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:
 - Aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;
 - Aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;

3) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

c) Non rientrano, invece, nel concetto di aree fabbricabili i seguenti immobili:

- 1) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e la cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato;
- 2) le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate a verde pubblico, viabilità e, comunque, ad interventi diversi da quelli di edilizia pubblica;
- 3) le aree sulle quali gravano vincoli di inedificabilità;
- 4) i terreni che, pur risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che mantengono sul fondo l'utilizzazione per lo svolgimento delle attività agricole così come precisate nel successivo comma 4.

d) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:

- 1) Per variazione da area inedificabile ad edificabile dalla data di pubblicazione sul "BUR" Bollettino Ufficiale Regionale del relativo provvedimento;
- 2) Per variazione da area edificabile a inedificabile dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.

4. Terreni agricoli

a) Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività:

- 1) coltivazione del fondo;
- 2) silvicoltura;
- 3) allevamento del bestiame;
- 4) manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa.

b) Le attività sopra elencate devono essere svolte da:

- 1) coltivatore diretto o imprenditore agricolo.
- 2) soggetti diversi dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo che coltivano il fondo non per l'esclusivo autoconsumo familiare ma al fine della commercializzazione dei prodotti.

Art. 4 (1/a)	ESCLUSIONI ED ESENZIONI	Quali gli immobili esclusi e quali quelli esenti
--------------	-------------------------	--

1. Sono **immobili esclusi** dall'imposta quelli che non sono classificabili come fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli, e che a titolo esemplificativo, si elencano di seguito:

- a) le aree pertinenziali dei fabbricati che non sono autonomamente edificabili e le cui redditività, comunque, è assorbita dalla rendita del fabbricato, ancorché distintamente iscritte al Nuovo Catasto Edilizio Urbano;
- b) terreni che, non compresi fra le aree edificabili negli strumenti urbanistici, non sono abitualmente adibiti ad attività agricole e, quindi, non rientrano nemmeno nel concetto di terreni agricoli quali ad esempio:

- 1) terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti");
 - 2) terreni destinati a verde o a parcheggi pubblici o privati;
 - 3) terreni privi di reddito dominicale, utilizzati direttamente per attività industriali, artigianali, ecc. che non consentano un utilizzo edificatorio;
 - 4) terreni (cosiddetti piccoli appezzamenti, orticelli e simili) sui quali le attività agricole sono finalizzate esclusivamente all'autoconsumo familiare;
- c) fabbricati rurali che mantengano i requisiti di ruralità secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, della Legge 26.02.1994 n. 133 come novellato dall'articolo 2 del DPR 23.03.1998, n. 139. I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione devono presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/1968 sottoscritta esclusivamente dall'interessato ed attestante il possesso dei requisiti di ruralità sopramenzionati: La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati; il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal venir meno dei requisiti che danno diritto all'esclusione;
2. Sono **immobili esenti** dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte, quelli di seguito elencati:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dalle aziende sanitarie locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, dai consorzi fra detti enti, ancora destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/ a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (musei, archivi, cineteche, emeroteche e simili) posseduti dallo Stato, da privati, da enti pubblici, da istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, e le loro pertinenze, purché compatibili con le norme costituzionali;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali volte all'integrazione sociale e all'assistenza dei soggetti portatori di handicap, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i fabbricati utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale ("ONLUS") destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, *a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse;*(8)

Art. 5 (1/b)	BASE IMPONIBILE	Su cosa si paga l'ICI?
---------------------	------------------------	-------------------------------

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili, di cui al precedente articolo 3, rapportato alla quota ed al periodo di possesso come specificato nei successivi commi.

2. Il **valore degli immobili** è determinato secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^o gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, del 5%), i seguenti moltiplicatori:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) Fabbricati categorie A, B, e C (escluso A10 e C1) | moltiplicatore = 100 |
| 2) Fabbricati categorie D e A10 | moltiplicatore = 50 |
| 3) Fabbricati categorie C1 | moltiplicatore = 34 |

b) Fabbricati non iscritti in catasto

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati alla successiva lettera C), non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati già iscritti in catasto per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti applicando gli stessi criteri indicati nella precedente lettera a);

c) Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili - immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile mentre i costi incrementativi rilevano dal 1^o gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA" di determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture (con gli stessi criteri indicati nel precedente periodo) del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo;

d) Aree fabbricabili (9)

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^o gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- 2) *La Giunta Comunale*, al fine di evitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con la deliberazione di cui al successivo art. 6, comma 1, *o con separata*

deliberazione, può determinare, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero quali quelli di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

e) Terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1^a gennaio dell'anno di imposizione (rivalutate, dall'anno d'imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo del 25%), un moltiplicatore pari a 75 (settantacinque). Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a titolo principale, la base imponibile è determinata secondo il seguente schema:

Valore del terreno (*)	Base imponibile	Coefficiente di calcolo
Fino a L. 50.000.000	Nulla	Nulla
Fino a L. 120.000.000	(valore - 50.000.000)	x 0.30
Fino a L. 200.000.000	21.000.000 + (valore - 120.000.000)	x 0.50
Fino a L. 250.000.000	61.000.000 + (valore - 200.000.000)	x 0.75
Oltre	98.500.000 + (valore - 250.000.000)	x 1.00

(*) Si considera il valore complessivo dei terreni condotti dal medesimo soggetto anche se ubicati nel territorio di più comuni

La detrazione di 50 milioni e le riduzioni della base imponibile si applicano in proporzione al valore del terreno, alla quota e alla durata del possesso nel corso dell'anno.

Ai fini del presente regolamento si considera coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale colui che:

- risulta iscritto negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 7 gennaio 1963, n. 9 quali soggetti all'obbligo di assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia;
- presti oltre il 50% del proprio tempo ed ottenga oltre il 50% del proprio reddito dall'attività agricola come stabilito dall'articolo 29 del DPR 22.12.1996, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
- per i soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini IVA il volume d'affari si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34 comma 3 del DPR 633/72;

3. La **quota di possesso indica** la percentuale di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili oggetto d'imposta.

4. Il **periodo di possesso** va considerato per mesi interi. a tal fine i mesi durante i quali il possesso si è protratto per almeno 15 giorni (14 giorni per febbraio) è computato per intero.

Art. 6 (1)	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE	Chi decide le aliquote ICI ed entro quali limiti?
-------------------	--	--

1. Annualmente *la Giunta comunale*, nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, stabilisce l'aliquota da applicare al valore imponibile degli immobili. (10)
2. Qualora la deliberazione non venga adottata entro i termini di cui al comma 1, si applica l'aliquota del 4 per mille, fermo restando che è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del 7 per mille nel caso il Comune abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
3. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., è pubblicata per estratto sulla "Gazzetta Ufficiale"

Art. 7	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	Come si calcola l'imposta lorda?
---------------	--	---

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile, calcolata secondo i criteri indicati nel precedente articolo 5, l'aliquota o le aliquote previste dal precedente articolo 6 in relazione alle condizioni indicate.

ART. 8 (2) (2/a) (11)	DETRAZIONI E RIDUZIONE	Quali sono le agevolazioni ICI?
------------------------------	-------------------------------	--

1. *La Giunta comunale* con la stessa deliberazione con la quale annualmente determina le aliquote ICI, stabilisce la misura della detrazione da applicare all'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
2. Per abitazione principale si intende:
 - a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune;
 - d) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

2bis. Sono assimilate alle abitazioni principali, al solo fine dell'applicazione dell'aliquota prevista per tali immobili, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. (11)

3. La Giunta comunale, con il provvedimento di cui al comma 1, può considerare abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione previste per gli immobili a ciò destinati, le seguenti unità immobiliari:

a) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; (11)

4. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per le unità immobiliari di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2) e lettera b) del precedente comma 3), la detrazione di cui al precedente comma 1 può essere determinata anche in misura superiore a L. 500.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le singole unità immobiliari, anche limitandola a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da indicare nel medesimo atto. In tal caso non può essere applicata una aliquota superiore per le unità immobiliari a disposizione del contribuente (unità ad uso abitazione non locate);

5. In alternativa alla detrazione eccedente L. 200.000 di cui ai precedenti commi, l'imposta dovuta può essere ridotta fino al 50%, anche limitatamente alle categoria di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

6. Qualora la Giunta comunale non determini alcuna misura la detrazione da applicare è di L. 200.000;

7. In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione principale (come individuata nei precedenti commi 2) e 3), la detrazione di cui al presente articolo va suddivisa tra loro in parti uguali indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l'abitazione principale sia occupata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta interamente allo stesso.

8. La detrazione si applica in occasione dei singoli versamenti dell'imposta e secondo le stesse percentuali riferite ai versamenti medesimi secondo le misure di cui al successivo art.9, comma 2.

9. Per i fabbricati inagibili o inabitabili:

l'imposta è ridotta del 50 per cento se i fabbricati sono dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non sono utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio urbanistica con perizia a carico del proprietario su domanda, redatta in carta semplice, da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

la riduzione dell'imposta si applica alla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi tali gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

Art. 9	VERSAMENTI	Quando e come si paga l'ICI?
---------------	-------------------	-------------------------------------

1. Ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.96, n. 446 i termini dei versamenti dell'imposta di cui sopra possono essere modificati per razionalizzare ed armonizzare le scadenze con gli altri tributi comunali ed al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. Ai sensi dell'articolo 59, 1° comma lett. o), del decreto legislativo 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sotto riportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
 - b) il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di (sei mesi) nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico che vengono accertate dall'Ufficio assistenza,
3. In caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento (cioè dalla data di inizio del procedimento fino a quella dell'eventuale decreto di trasferimento dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione) ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (vale a dire entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile).
5. Nel caso di contitolarità di immobili il versamento dell'intera imposta dovuta può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da uno solo contitolare, indicando i dati relativi ai contitolari nell'apposito modulo di versamento ed a condizione che lo stesso non richieda il rimborso della maggiore somma pagata rispetto a quella conseguente la propria quota di possesso.

6. Modalità di pagamento

1. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. I versamenti devono avvenire su appositi moduli approvati dall'Ufficio Tributi con atto del Funzionario Responsabile e ispirati a criteri di semplicità e chiarezza.

Art. 10 (3)	COMUNICAZIONE	Come comunicare gli immobili posseduti al Comune?
--------------------	----------------------	--

1. I contribuenti devono comunicare entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi, la variazione o l'estinzione di uno dei diritti reali di godimento di cui all'art. 2, individuando gli immobili interessati. Se a tale comunicazione è allegata copia conforme all'originale dell'atto di modifica, vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva.
2. *soppresso*
3. La comunicazione deve essere redatta su modelli approvati dall'ufficio tributi con atto del Funzionario Responsabile e ispirata a criteri di semplicità e di chiarezza. Si considera comunque adempiuto l'obbligo di presentazione della comunicazione anche con l'utilizzo della dichiarazione conforme ai modelli ministeriali.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'art. 9.
5. Non sussiste obbligo di comunicazione per gli immobili inclusi nelle dichiarazioni di successione.

Art. 11 (4)	RAVVEDIMENTO OPEROSO	Come rimediare in tempi brevi agli errori
--------------------	-----------------------------	--

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'articolo 13 D. Lgs.vo N. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 13, lett j) del presente regolamento, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Art. 12	LIQUIDAZIONE	
----------------	---------------------	--

1. Sono eliminate tutte le operazioni di liquidazione diverse da quelle che rientrano nell'attività di accertamento di cui all'articolo 13.

Art. 13 (5)	ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	Cosa succede se non si paga, si paga in modo parziale o non si comunicano i dati ICI?
--------------------	----------------------------------	--

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:
- a) È eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 30.12.92, n. 504;
 - b) Conseguentemente sono eliminate:
 - 1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/92;
 - 2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 18.12.97, n. 473;
 - c) è introdotto l'obbligo del contribuente di comunicare al Comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia dei redditi. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha una mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del Comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale di cui alla successiva lettera f); essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;
 - d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;
 - e) la Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo;
 - f) il funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utili, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto od in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;
 - g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, e della lettera j) dell'art. 13, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nella precedente lettera f);
 - h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17,

comma 2, del decreto legislativo n. 472/97 né quella prevista dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 473/97;

- i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
 - j) Delle irregolarità che comportino l'emissione di un avviso di accertamento di cui alla lettera f) il contribuente è informato con apposita comunicazione contenente l'invito a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, usufruendo di una riduzione della sanzione di cui alla lettera g) a un quarto (e quindi al 7,5%), e della sanzione di cui alla lettera c) a un quarto. In presenza di errori, una volta verificata la fondatezza dei rilievi del contribuente, verrà consegnata una nuova versione della comunicazione. In questo caso il versamento dell'imposta ancora dovuta e della sanzione ridotta dovrà avvenire entro 30 giorni dal rilascio della nuova versione degli esiti di controllo. La comunicazione non è un atto impositivo, e, pertanto, non costituisce atto autonomamente impugnabile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 30.12.92, ed hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.
 3. Per gli anni di imposta 1998 e precedenti continuano ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 14	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	Chi gestisce l'ICI?
----------------	--	----------------------------

1. Il Sindaco nomina, con proprio provvedimento, il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 15	RISCOSSIONE COATTIVA	Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento?
----------------	-----------------------------	--

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nell'art. 9 del presente regolamento, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente in base alle modalità stabilite dal regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie:
 - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita

- convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43.
- b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b) comma 5 dell'articolo 52 D. Lgs.vo 446/1997.
2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro cinque anni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro cinque anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 16 (6)	RIMBORSI	Cosa fare quando si è pagato di più?
--------------------	-----------------	---

1. Disciplina generale:

a) Il contribuente può presentare al Comune al quale è stata versata l'imposta domanda di rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;

b) Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è concluso con una sentenza o atto divenuto definitivo. Per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento i termini di prescrizione sono disciplinati al successivo art. 22, comma 3. Il diritto alla restituzione è accertato definitivamente in conseguenza ad un procedimento di contenzioso che si è conclusa con una sentenza o atto divenuto definitivo.

Detto procedimento può riferirsi sia a contenzioso instaurato nei confronti del Comune, che a contenzioso nei confronti di altro Ufficio se riguardante i presupposti dell'imposta comunale sugli immobili.

Il diritto alla restituzione decorre dalla data di deposito dell'ultima sentenza o atto divenuto definitivo, o negli altri casi dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

2. Rimborsi in caso di contenzioso sulle rendite catastali o sul reddito o valore:

Per gli immobili, sui quali a seguito di ricorso del contribuente contro l'attribuzione della rendita, reddito o valore, sia stata definitivamente accertata una minore rendita, reddito o valore, il rimborso delle somme versate in eccedenza, da richiedersi entro i termini di cui al comma 1, compete dal giorno successivo alla data di deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria, ovvero dalla data di registrazione in atti della rendita rettificata. Sulle

somme rimborsate per imposta vanno computati gli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente articolo.

3. Rimborsi in caso di attribuzione della rendita definitiva:

Per i fabbricati di cui al comma 2, lett. b) dell'articolo 5 del presente regolamento denunciati con rendita provvisoria, qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico erariale sia inferiore a quella dichiarata dal contribuente, il Comune provvede al rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza comprensive degli interessi di cui al comma 5 del presente articolo, per tutti gli anni, a partire dal 1994, in cui è stata versata l'imposta.

4. Rimborsi in caso di usucapione:

Il contribuente che ha provveduto al versamento dell'imposta per gli immobili oggetto di sentenza di usucapione a favore di terzi, ha diritto al rimborso dell'imposta, comprensiva degli interessi nella misura di cui al comma 5 del presente regolamento, versata in eccedenza da richiedersi entro cinque anni dalla data di deposito della sentenza.

5. Interessi sui rimborsi:

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura indicata nell'art. 17 comma 2, per ogni semestre compiuto intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso e la data del provvedimento di liquidazione della maggior somma versata.

6. Compensazione:

Non è consentita compensazione degli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili se relativa a periodi di imposta diversi.

7. Esonero dal rimborso:

a) non si fa luogo al rimborso quando l'importo complessivo risulta pari o inferiore a lire 10.000.

Art. 17 (7) (7/a)	SANZIONI ED INTERESSI	Quando si paga in più in caso di errori o omissioni
--------------------------	------------------------------	--

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si fa riferimento ai D.Lgs. 471, 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai criteri approvati dal Consiglio Comunale.

2. Gli interessi per la riscossione e il rimborso dell'U.C.I. sono dovuti nelle misure stabilite con deliberazione di Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente.

Art. 18	CONTENZIOSO	Come difendersi dalle pretese dell'Ufficio
----------------	--------------------	---

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza o il tacito rifiuto sull'istanza di rimborso può essere proposto secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31.12.19925, n. 546 "Nuovo processo tributario" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto al Comune, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito sull'istanza di rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione e fino a cinque anni dalla data del versamento.
4. Nei trenta giorni successivi alla notifica del ricorso al Comune, il contribuente si deve costituire in giudizio depositando copia del ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Art. 19	ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE	Come chiedere chiarimenti in casi difficili
----------------	-----------------------------------	--

1. I contribuenti possono sottoporre all'ufficio tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto entro i termini previsti dal regolamento comunale che disciplina i procedimenti amministrativi adottato in applicazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il parere dell'Ufficio non è comunque vincolante per il contribuente.
3. Qualora successivamente sul medesimo argomento o caso l'orientamento dell'ufficio si discosti dal parere precedentemente espresso, al contribuente che si era attenuto al parere dell'Ufficio non possono essere applicate sanzioni.

Art. 20	POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI TRIBUTARI	Come incentivare l'attività dell'Ufficio
----------------	---	---

1. Al potenziamento dell'Ufficio Tributi Comunale per la gestione dell'ICI, dovrà essere annualmente destinata una somma pari ad una percentuale del gettito dell'ICI risultante dall'ultimo rendiconto della gestione approvato quale sarà decisa con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Ai fini del potenziamento dell'attività di accertamento l'organizzazione del servizio tributi è ispirata ai seguenti principi:
 - a) Incentivazione personale;
 - b) Formazione del personale addetto;
 - c) Potenziamento delle strutture informatiche;

- d) Interconnessione con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e dell'art. 3 della Legge 23.12.1996, n.662 al personale addetto all'attività di gestione, controllo ed accertamento dell'ICI viene riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL una quota, determinata con apposito provvedimento della Giunta Comunale, relativa alle maggiori entrate derivanti a seguito dell'attività di accertamento e controllo o riorganizzazione delle procedure di riscossione come indicato dall'art. 59 del sopracitato D.Lgs. 446/97.

Art. 21	RINVIO	Quali norme applicare se il regolamento non basta
----------------	---------------	--

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili salvo quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Art. 22	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Quali norme applicare in attesa del regolamento
----------------	---------------------------------	--

1. Per gli anni d'imposta in corso alla data di adozione del presente regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che non venga presentata istanza di rimborso da parte del contitolare che ha versato.
2. Per gli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per gli errori formali contenuti nelle denunce che non abbiano dato luogo ad evasione d'imposta.
3. Per gli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, i termini relativi all'attività di liquidazione, accertamento e rimborso sono disciplinati dagli art. 11 e 13 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n.504 e loro successive modificazioni ed integrazioni e da eventuali altre disposizioni normative in materia.
4. Per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché per le violazioni connesse alle omesse, infedeli o tardive dichiarazioni ICI per l'anno d'imposta 1998, restano confermate le sanzioni previste dall'art. 14 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs.vo 18.12.1997, n.473
5. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo della comunicazione di cui al precedente art. 11 si considera regolarmente adempiuto se assolto entro i termini

previsti dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, anche utilizzando la dichiarazione conforme ai modelli ministeriali. La presentazione della predetta dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione.

Art. 23	ENTRATA IN VIGORE	Quando si applicherà il regolamento
----------------	--------------------------	--

1. Il presente regolamento approvato secondo le procedure dello Statuto Comunale e divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti della legge 08.06.1990 n. 142, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Per l'anno 1999 ha effetto dal 1° gennaio 1999 ai sensi dell'articolo 31, comma 1 Legge 23.12.1998 n. 448 come modificato dal D.L. 26.01.1999, n. 8.
2. Il presente regolamento unitamente alla delibera comunale di approvazione, deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche o integrazioni al presente regolamento.

○○○○ ○ ○○○

Nota (1), articolo così modificato con delibera C.C. n. 3 del 22.02.00
 Nota (2) articolo così modificato con delibera C.C. n. 3 del 22.2.00 e n. 9 del 26.02.02
 Nota (3) articolo così modificato con delibera C.C. n. 3 del 22.2.00 e n. 9 del 26.02.02
 Nota (4) articolo così modificato con delibera C.C. n. 9 del 26.02.02
 Nota (5) articolo così modificato con delibera C.C. n. 9 del 26.02.02
 Note (6) e (7) articoli così modificati con delibera C.C. n. 2 del 12.01.01
 Nota (1/a) articolo così modificato con delibera C.C. n. 9 del 25.02.03
 Nota (1/b) articolo così modificato con delibera C.C. n. 9 del 25.02.03
 Nota (2/a) articolo così modificato con delibera C.C. n. 9 del 25.02.03
 Nota (7/a) articolo così modificato con delibera C.C. n. 9 del 25.02.03
 Nota (8), (9), (10) e (11) articoli così modificati con delibera C.C. 78 del 06.03.06

RAG/NB/sdm
regolici/disk13